Protocollo di Accoglienza e Inclusione Alunni B.E.S.

Approvato dal collegio docenti in data 14/10/2025



"Non posso cambiare la direzione del vento, ma posso sistemare le vele in modo da poter raggiungere la mia destinazione "

(Jimmy Dean)

ELABORATO DALLA FUNZIONE STRUMENTALE PROF.SSA AGOZZINO GIUSEPPINA
E DALLA REFERENTE PER IL SOSTEGNO PROF.SSA SCHIAVO ALESSANDRA

INTRODUZIONE

PREMESSA



Il Protocollo di Accoglienza costituisce la linea guida di informazione riguardante le procedure e le pratiche didattiche per l'inclusione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES), comprendenti tre grandi categorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici e quello dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale. Deliberato dal Collegio dei docenti e parte integrante del PTOF, il documento definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica, tracciando le linee delle fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento.

L'adozione del presente Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n. 104/92 e nella "Direttiva BES" del 27/12/2012.

FINALITA' DEL PROTOCOLLO

1. Riduzione della **dispersione scolastica:**

   "*il concetto di BES si estende al di là di quelli che sono inclusi nelle categorie di disabilità, per coprire quegli alunni che vanno male a scuola (failing) per una varietà di altre ragioni che sono note nel loro impedire un progresso ottimale" [UNESCO 1997]*

2. BES come concetto utile per costruire **modelli didattici inclusivi attenti ai bisogni educativi di tutti.**



COSA SONO I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Il concetto di Bisogno Educativo Speciale (BES) si basa su una visione globale della persona che si accompagna efficacemente a quella del modello ICF della Classificazione Internazionale del Funzionamento, disabilità e salute *(International Classification of Functioning, disability and health*) fondata sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS 2001).

Già nel 1997 l'UNESCO aveva cercato di definire il concetto di BES, sottolineando che *«… si estende al di là di quelli che sono inclusi nelle categorie di disabilità, per coprire quegli alunni che vanno male a scuola (failing) per una varietà di altre ragioni che sono note nel loro impedire un progresso ottimale*».

Con la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 viene riconosciuto che "*ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta*". In quest'ottica, i soggetti con Bisogni Educativi Speciali sono tutte quelle persone in cui i bisogni educativi normali (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione, ecc.) incontrano maggiore difficoltà nel trovare risposte a causa di qualche problematicità nel loro "human functioning".

Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente; in ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di *speciale attenzione* per una varietà di ragioni. La stessa Direttiva identifica tre grandi sotto-categorie di alunni con BES che si ascrivono a problematiche diverse:

- AREA 1. **Disabilità**
- AREA 2. **Disturbi Evolutivi Specifici (D.E.S.)**
- AREA 3. **Svantaggio e/o disagio**

Bisogni Educativi Speciali: l'osservazione e l'individuazione

L'esigenza di occuparsi in modo efficace ed efficiente degli alunni che hanno una difficoltà di funzionamento educativo e di apprendimento presuppone la necessità di:

- ✓ accorgersi in tempo delle difficoltà e delle condizioni di rischio
- ✓ far riferimento all'osservazione delle prestazioni nei vari ambiti educativi
- ✓ far leva sulle competenze psicopedagogiche di tutti i docenti nell'osservazione sistematica delle difficoltà degli alunni
- ✓ operare una ricognizione sistematica dei BES presenti nella scuola e delle tipologie di interventi personalizzati progettati per questi alunni

Riguardo l'individuazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 fornisce chiarimenti in merito a questo punto: «*Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni*».

«*Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso*».

In ogni caso, la stessa Circolare sottolinea che: «*Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto all'art.1 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. n. 140 del 25 luglio 2012)*».

LA MACROAREA DEI BES

NELLA MACROAREA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI SONO COMPRESE TRE SOTTOCATEGORIE O AREE



CHI SONO GLI STUDENTI CON BES

BES 1. - **alunni con disabilità** *regolati dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104*

BES 2. - con disturbi evolutivi specifici **DSA,** *disturbo della lettura, della scrittura, del calcolo, regolati dalla Legge 170 del 2010*

- con disturbi evolutivi non specifici dell'apprendimento **DNSA: ADHD o DDAI** disturbo da deficit di attenzione e iperattività **FIL** (funzione intellettiva limite) borderline cognitivo

Area Verbale: disturbi specifici del linguaggio o bassa intelligenza verbale, disturbi della comprensione

Area non verbale: disturbo non verbale, della coordinazione motoria, disprassia, o bassa intelligenza non-verbale

Disturbi dello spettro autistico, *che non rientrano nella legge 104*

Direttiva Ministeriale Profumo del 27 dicembre del 2012

BES 3. - con **svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale** (stranieri e altro)

QUADRO SINOTTICO DELLA MACROAREA DEI BES 1. 2. 3.		
Area 1. **DISABILITÀ**	**Area 2** **DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI**	**Area 3** **SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE**
Studenti con disabilità	❑ **DSA** disturbi specifici dell'apprendimento ❑ **DNSA** disturbi evolutivi Non specifici ❑ **ADHD o DDAI** deficit di attenzione e iperattività. ❑ **FIL** Funzionamento intellettivo Limite borderline cognitivo. ❑ **Area Verbale** disturbi specifici del linguaggio o bassa intelligenza verbale, disturbi della comprensione. ❑ **Area non verbale** disturbo non verbale della coordinazione motoria, disprassia o bassa intelligenza non verbale. ❑ **Disturbi dello spettro autistico lieve**	❑ Studenti che, con continuità, o per determinati periodi, possono manifestare Bisogni Educativi Speciali per motivi: ❑ Fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali ❑ Svantaggio e Difficoltà: ❑ Linguistiche, socioeconomiche, culturali, relazionali e Comportamentali. ❑ Stranieri N.A.I. o che non hanno superato la prima alfabetizzazione o non hanno le competenze adeguate in lingua italiana per affrontare le materie di studio.
Certificati dall'ASL	❑ CERTIFICATI DALL'ASL o da ENTI ACCREDITATI ❑ CERTIFICATI DA PRIVATI (purché entro gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico sia presentata la certificazione rilasciata dall'ASL)	I BES sono individuati in conformità a elementi oggettivi: ❑ Segnalazione dei Servizi Sociali, ovvero da fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. ❑ Dichiarazione del Consiglio di Classe con relazione firmata dal Dirigente Scolastico. ❑ È richiesta autorizzazione della Famiglia
SI Sostegno	**NO Sostegno**	**NO Sostegno**
A CARATTERE PERMANENTE	**A CARATTERE PERMANENTE**	**A CARATTERE TRANSITORIO**
Obbligo di redigere **P.E.I.**	Obbligo di redigere **P.D.P.** DSA e DNSA	Il Consiglio di classe può redigere P.D.P. BES 3

RUOLI E FUNZIONI DEI SOGGETTI COINVOLTI

La tabella sottostante riassume i compiti principali delle figure e degli organismi coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del protocollo di accoglienza per alunni con BES.

RUOLO ***Chi?***	**FUNZIONE** ***Fa cosa?***	**MODALITÀ** **Come?**
Dirigente Scolastico	Favorisce e promuove tutte le attività legate all'inclusione per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli alunni	
	Nomina i componenti del GLI	Atti amministrativi
	Presiede il GLI	
	Invia all'ufficio Scolastico Regionale la richiesta di organico di sostegno dopo aver raccolto le osservazioni e i pareri del GLI	
	Trasmette, sulla base dei PEI, la richiesta agli enti preposti delle misure di sostegno ulteriori a quello didattico	
	Procede all'assegnazione definitiva delle risorse in termini "funzionali"	
	Promuove azioni di formazione e aggiornamento per insegnanti	
	Promuove azioni di sensibilizzazione per genitori, docenti e studenti	
	Partecipa ad accordi o intese con servizi sociosanitari territoriali finalizzati all'integrazione dei servizi "alla persona" in ambito scolastico.	Accordi o Intese con enti e/o associazioni
F.s. alunni e Referente sostegno	Coordinano e curano gli interventi attraverso cui la scuola accoglie e accompagna gli studenti con BES	Incontri con i docenti del precedente ordine o grado di scuola Monitoraggio dell'applicazione del protocollo di accoglienza
	Rilevano situazioni di svantaggio e/o difficoltà di studio	Documentazione fornita alla scuola Colloqui con le famiglie
	Forniscono indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista dell'individualizzazione e personalizzazione della didattica	Materiale didattico formativo/informativo adeguato Conversazioni collettive
	Collaborano all'individuazione di strategie inclusive	
	Offrono supporto ai colleghi riguardo gli strumenti per la didattica e per la valutazione degli apprendimenti	
	Curano la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all'interno dell'Istituto	richiesta ausili
	Coordinano le attività degli insegnanti di sostegno monitorando e verificando periodicamente gli interventi	Riunioni di dipartimento
	Curano i rapporti con l'ASL e altri Enti per la risoluzione di problemi generali e specifici relativi agli alunni con BES	Riunioni GLO

	Fanno parte del Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI)	
	Coordinano i rapporti scuola-famiglia in merito agli alunni con BES	Riunioni GLO Colloqui con le famiglie
	Rilevano gli alunni con BES sulla base dei dati emersi da ogni Consiglio di classe	
Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)	Supporta i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI e PDP	
	Esprime osservazioni e pareri circa le individuazioni e assegnazioni delle misure di sostegno raccolte dal Dirigente scolastico	
	Supporta il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del PI al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno)	PI
	Formula un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo	PI
Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO)	Elabora e approva il PEI	PEI
	Verifica il PEI monitorando l'efficacia degli interventi progettati	monitoraggio e verifica
	Individua gli interventi e le risorse necessari all'inclusione	PEI
Collegio dei docenti (C.d.d.)	Discute e delibera entro il mese di giugno il Piano Annuale per l'Inclusione (PI) riferito a tutti gli alunni con BES redatto dal Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI)	Analisi del PI
	Approva, all'inizio di ogni anno scolastico, una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare proposta dal GLI	
	Verifica, al termine dell'anno scolastico, i risultati raggiunti	
	Esplicita nel Piano triennale dell'Offerta Formativa (TPOF): ▪ un concreto impegno programmatico per l'inclusione…; ▪ criteri e procedure di utilizzo "funzionale" delle risorse professionali presenti…; ▪ l'Impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate a livello territoriale.	PTOF
Consiglio di classe (C.d.c.)	Rileva, indica e riconosce alunni con BES sulla base di: ▪ documentazione clinica presentata dalla famiglia agli atti della scuola ▪ elementi oggettivi (es. segnalazione degli operatori dei servizi sociali, Tribunale dei minori, relazioni di uno specialista…) ▪ considerazioni pedagogiche e didattiche	Colloqui con le famiglie Conversazioni collettive Didattica metacognitiva Monitoraggio

Consiglio di classe (C.d.c.)	Verbalizza e motiva le rilevazioni effettuate e le decisioni assunte	Verbale della riunione
	Delibera l'adozione di un percorso individualizzato o personalizzato (PEI o PDP)	Verbale della riunione
	Redige, per gli alunni con disabilità d'intesa con gli specialisti e la famiglia, un PEI che individui un percorso di vita finalizzato allo sviluppo armonico dell'alunno	Percorso Educativo Individualizzato
	Redige, per gli alunni con Disturbi evolutivi specifici, il PDP	Piano Didattico Personalizzato
	Individua gli strumenti compensativi e le misure dispensative	Indicazioni presenti nella documentazione clinica Conversazioni collettive Didattica metacognitiva
	Redige, per gli alunni in situazione di svantaggio e/o disagio un PDP con l'indicazione delle strategie didattico-educative di intervento, eventuali strumenti compensativi e misure dispensative, le modalità di verifica e valutazione	Piano Didattico Personalizzato
	Monitora l'efficacia degli interventi progettati e propone eventuali modifiche del PDP/PEI	Osservazione in itinere monitoraggio e verifica docenti
Coordinatore di classe	Si assicura che tutti i docenti prendano visione della documentazione relativa agli alunni con BES presenti nella classe	Consigli di classe
	Fornisce e condivide il materiale didattico formativo adeguato	
	Organizza e coordina la stesura del PDP	
	Collabora con i colleghi per la messa in atto delle strategie di intervento, l'utilizzo delle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti dalle indicazioni ministeriali per alunni con disturbo specifico di apprendimento	Incontri collegiali
	Valuta, con la famiglia, l'opportunità e le modalità per affrontare il lavoro quotidiano in classe	Colloqui con le famiglie
Docente di sostegno	Ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni della sua classe	
	Coordina la rete delle attività previste per l'effettivo raggiungimento dell'integrazione	
	Contribuisce alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi didattici - educativi prefissati e valuta i risultati del suo insegnamento	P.E.I.
	Contatta i docenti che lo hanno preceduto nel lavoro didattico al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni	

Docente di sostegno	Prende visione di tutta la documentazione relativa all'alunno con disabilità che ha in carico	Certificazione di disabilità, Profilo di funzionamento, PEI anni precedenti, Relazione GLO
	Condivide con i colleghi disciplinari le principali informazioni tratte dai documenti	Consigli di classe
	Cura i rapporti con la famiglia dell'alunno con disabilità e con gli operatori socio-sanitari	Colloqui con la famiglia GLO
	Redige, in collaborazione con la famiglia e gli operatori sociosanitari, un Piano Educativo Individualizzato che individui un percorso di vita finalizzato allo sviluppo armonico dell'alunno	GLO
	Partecipa alla redazione del profilo di funzionamento	
	Monitora l'efficacia degli interventi progettati	monitoraggio e verifica
Famiglia		
	Provvede all'aggiornamento della certificazione diagnostica nel passaggio di ordine di scuola	
	Collabora, condivide e sottoscrive il PDP	
	Partecipa alla redazione del profilo di funzionamento e del PEI	
	Sostiene la motivazione e l'impegno del proprio figlio nell'attività scolastica e domestica	
	Mantiene i contatti con il coordinatore di classe e i docenti in merito al percorso scolastico del proprio figlio	
	Media l'incontro tra eventuali esperti (educatori, tutor dell'apprendimento, doposcuola) che seguono il proprio figlio e gli insegnanti di classe	
	Contatta il Referente in caso di necessità	
Ufficio di segreteria	Raccoglie tutta la documentazione riguardante ciascun alunno con BES secondo le disposizioni date dal Dirigente Scolastico, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e la consegna al referente	Atti amministrativi
	Accoglie e protocolla altra eventuale documentazione e ne dà una copia al referente affinché sia inserita nel fascicolo Personale dell'alunno (periodicamente aggiornato)	
	Avverte tempestivamente il Dirigente e il Referente dell'arrivo di nuova documentazione	



AREA 1 – DISABILITÀ

A differenza delle precedenti classificazioni (ICD e ICDH) in cui veniva dato ampio spazio alla descrizione delle malattie dell'individuo, l'ultima classificazione l'OMS fa riferimenti a termini che analizzano la salute dell'individuo in chiave positiva. Infatti **l'ICF** (Classificazione internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), testo approvato il 22 Maggio 2001, si concentra sullo stato di salute degli individui, ponendo una correlazione-interazione fra salute e ambiente, arrivando alla definizione di disabilità, intesa come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole.

Figure di riferimento

IL DOCENTE DI SOSTEGNO

Il docente di sostegno):

- È contitolare nel Consiglio di classe in quanto "è assegnato alla classe" e non all'alunno con bisogni educativi e formativi speciali.
- È Figura di sistema, in quanto i suoi compiti si estendono anche nei confronti della comunità educante e degli insegnanti verso i quali è volta la sua azione di coinvolgimento e di collaborazione.

Compiti specifici del Docente di Sostegno

- Promuove le azioni educative e didattiche finalizzate all'integrazione scolastica e all'inclusione sociale dell'alunno e degli studenti della classe assegnata.
- Mette in atto adeguate modalità relazionali tra Docenti, alunni della classe e altri soggetti coinvolti nel processo formativo dell'alunno con disabilità: Genitori, Operatori Sanitari dell'ASL, Assistenti di autonomia e della comunicazione, Personale scolastico ed extrascolastico, per rendere efficaci i comportamenti inclusivi nella prassi educativa.
- Partecipa alla programmazione educativo-didattica della classe.
- Attiva le procedure di sistema per il passaggio delle informazioni che riguardano l'alunno: conoscenza della documentazione, condivisione, coordinamento delle figure coinvolte nel processo d'integrazione.
- Verifica e valuta le dinamiche comunicative dell'alunno nel gruppo classe, attraverso il proprio contributo pedagogico nella gestione delle attività programmate.
- Supporta il Consiglio di classe, riunito nel GLO, nella progettazione e stesura del P.E.I.
- Attua tecniche di sostegno e strategie didattiche in attività individualizzate, adeguate al recupero e/o il potenziamento delle abilità scolastiche dell'alunno.
- Collabora con i docenti curriculari nelle scelte metodologiche inclusive del contesto classe.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

- La presa in carico e la responsabilità educativa e didattica dell'alunno con disabilità spettano a tutti i Docenti del Consiglio di Classe, ognuno nel proprio ruolo e nelle proprie competenze didattiche specifiche.
- Il Consiglio di classe riunito nel GLO redige il PEI, entro il mese di ottobre.
- Le valutazioni didattiche intermedie e finali sono di competenza del Consiglio di classe.

Il GLO

- Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo dell'alunno con disabilità, è composto da : Docente di sostegno, Docenti curricolari, Operatori Sanitari dell'U.M.D. Famiglia, eventuali Assistenti dell'Autonomia o della Comunicazione, I referenti per il sostegno.
- Le attività specifiche e i compiti assunti dal GLO promuovono l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale dell'alunno, tenuto conto dei bisogni individuali rilevati nei diversi ambiti; delle risorse personali e strumentali che la scuola e gli Enti preposti possono sostenere (accordi di programma).
- Nella prassi educativo-didattica, le azioni condivise dal Gruppo di Lavoro confluiscono nella programmazione delle attività commisurate ai bisogni rilevati, finalizzate alla formazione globale dell'alunno; si concretizzano nella stesura del Piano Educativo Individualizzato.
- Il GLO si riunisce in seduta dedicata all'alunno, è presieduto dalla funzione strumentale, si redige apposito verbale.

LA FAMIGLIA

I genitori o i tutori dell'alunno sono parte integrante del modello organizzativo della scuola:

- se intendono avvalersi dei diritti stabiliti dalla Legge Quadro, producono alla scuola la certificazione rilasciata dalla Commissione Medica dell'ASP U.O. della N.P.I. di appartenenza;
- sono coinvolti nelle scelte educative e didattiche che la nostra scuola propone;
- partecipano agli incontri del GLO programmati per la stesura, la verifica e la valutazione del PEI;
- hanno facoltà di scegliere il percorso didattico del proprio figlio in quanto possono rifiutare la proposta del GLO in merito alla programmazione differenziata;
- hanno facoltà di chiedere o di rifiutare il supporto didattico del docente di sostegno;

- collaborano con i docenti della classe, il docente di sostegno e la referente nelle azioni del processo educativo e formativo dell'alunno.
- firmano il PEI.

ASSISTENTE PER GLI ALUNNI CON NECESSITA' DI SOSTEGNO ELEVATO NELLE AUTONOMIE PERSONALI

La scuola attiva azioni prioritarie per i **Servizi di Assistenza** destinato agli studenti con disabilità che hanno gravi difficoltà nelle autonomie personali. Le richieste sono trasmesse al servizio sociale del comune unitamente alla **D.F e al verbale della commissione medico legale.**

Ruolo dell'Assistente dell'Autonomia o della Comunicazione

- Collabora nella programmazione e nell'organizzazione delle attività scolastiche, in relazione alla realizzazione del progetto educativo.
- Mette in atto strategie comunicative di continuità ai percorsi educativo-didattici e quelli pedagogici del piano di assistenza.
- Favorisce il collegamento tra scuola e territorio, in funzione del progetto di assistenza dello studente.

Documenti e Strumenti per l'inclusione

✓ PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

Tenuto conto della certificazione di disabilità e della diagnosi, viene redatto il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) che è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, programmati per il raggiungimento degli obiettivi, tenendo presenti i progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione e le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.

Il Piano educativo individualizzato (PEI) diviene perciò non solo lo strumento per l'integrazione nella scuola degli alunni con disabilità, ma un necessario strumento operativo per il PROGETTO DI VITA della persona con disabilità.

Di norma si verifica con frequenza quadrimestrale (o con verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà) e poi al termine di ogni anno scolastico, mediante una relazione finale scritta.

Il Consiglio di Classe con vincolante parere dei genitori deve scegliere uno dei percorsi sotto elencati, a seconda delle capacità e potenzialità degli alunni:

Ordinario - conforme alla progettazione didattica della classe, sulla base del curricolo d'istituto; **Personalizzato** (con prove equipollenti) - rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze) e ai criteri di valutazione: con verifiche identiche o equipollenti.

Differenziato - Con obiettivi e contenuti non riconducibili, in parte o del tutto, a quelli della classe, ma stabiliti dal G.L.O. nell'ambito PEI in relazione all'alunno; il raggiungimento degli obiettivi differenziati individuati nel PEI dà diritto solo al rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi.

È possibile passare nel percorso scolastico da una programmazione differenziata ad una normale senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, se il Consiglio di Classe riscontra che l'alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti.
Nel PEI e nella relazione finale saranno descritti il percorso e i risultati raggiunti in modo che, anche nel passaggio all'anno successivo o all'eventuale cambiamento di indirizzo scolastico, le informazioni definiscano le abilità e le competenze raggiunte dello studente

Indicazioni per le prove INVALSI

Le classi seconde della scuola secondaria di II grado sono chiamate a sostenere le prove Invalsi di Italiano, Matematica e in via sperimentale o di rilevazione le competenze digitali.
Il D. Lgs n. 62, 13 aprile 2017 introduce le prove INVALSI nel quinto anno e dispone che anche gli studenti con disabilità devono partecipare alle prove previste come prerequisito di ammissione agli Esami di Stato conclusivi del percorso di studi.
Si sottolinea che le prove INVALSI non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni.

Le esigenze degli allievi con disabilità sono molteplici e difficilmente individuabili a priori in modo completo ed esaustivo. Da ciò discende che la valutazione del singolo caso può essere effettuata in modo soddisfacente solo dal Dirigente scolastico che conosce esattamente la situazione del singolo studente e, pertanto, può adottare tutte le misure idonee per coniugare, da un lato, le necessità di ogni allievo e, dall'altro, il regolare svolgimento delle prove per gli altri studenti, senza che per questi ultimi venga modificato il protocollo di somministrazione standard che è garanzia fondamentale per assicurare l'affidabilità delle rilevazioni INVALSI.

Qualunque sia la tipologia di disabilità di un alunno, essa deve essere segnalata sulla Scheda risposta dei singoli studenti, barrando l'opzione più appropriata fra quelle indicate (disabilità intellettiva, sensoriale, motoria, altro). Ciò consente di considerare a parte i risultati degli alunni disabili e di non farli rientrare nell'elaborazione statistica dei risultati di tutti gli altri alunni.

Il MIUR fornisce annualmente, tramite Note esplicative, espresse indicazioni operative per gli alunni con disabilità.

Attualmente è prevista l'attribuzione di misure dispensative/compensative la cui definizione è competenza e responsabilità del Dirigente scolastico che prevede alla loro indicazione nell'Elenco studenti elettronico in coerenza con quanto previsto dal PEI.

È rimessa quindi al giudizio della singola scuola la decisione di far partecipare o meno alle prove INVALSI (e se sì con quali modalità) gli alunni con certificazione di disabilità intellettiva (o di altra disabilità grave), seguiti da un insegnante di sostegno. In particolare, la scuola può:

1) non far partecipare alle prove gli alunni con disabilità intellettiva o altra disabilità grave, impegnandoli nei giorni delle prove in un'altra attività;
2) farli partecipare insieme agli altri studenti della classe, purché sia possibile assicurare che ciò non modifichi in alcun modo le condizioni di somministrazione, in particolare se si tratta di classi campione.

La scuola può, inoltre, predisporre proprie prove per gli allievi con disabilità in formato cartaceo o elettronico (su piattaforma della scuola) i cui dati NON devono essere trasmessi a INVALSI.

Lo studente con disabilità che svolge le prove ha diritto all'utilizzo di strumenti compensativi se concretamente idonei al superamento delle specifiche disabilità:

- sintetizzatore vocale che legge quanto visualizzato sullo schermo
- tempo aggiuntivo (15 minuti per ciascuna prova)
- utilizzo della calcolatrice e del dizionario (ammessi senza comunicazione di tale misura compensativa all'INVALSI)
- adattamento prova (Braille)

Si riporta di seguito la **tabella di sintesi relativa alle modalità per la partecipazione alle prove INVALSI degli studenti con disabilità**

	Tipologia disabilità	Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure
Disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 commi 1, 3 della Legge 104/99	Disabilità intellettiva	Decide la scuola	NO	Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art. 16 c. 3 L. 104/92) Decide la scuola
	Disabilità sensoriale e motoria	SI	SI	Decide la scuola
	Altra disabilità	Decide la scuola	NO (salvo diversa richiesta della scuola)	Decide la scuola

Indicazioni per l'Esame di Stato

L'Esame di Stato ha come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo (art.1 L.n.425/1997); esso, pertanto, anche per i candidati con disabilità, deve costituire l'occasione per un oggettivo accertamento delle conoscenze, competenze e capacità acquisite. In questa prospettiva, l'obiettivo di non svalutare i titoli di studio si deve coniugare con quello di realizzare un esame che sia un corretto coronamento del curricolo scolastico.

Al fine di consentire alla Commissione d'esame di operare correttamente, il Consiglio di classe deve predisporre la documentazione relativa ai singoli candidati con disabilità, tra cui il PEI e il programma didattico svolto.

Le informazioni relative agli studenti con disabilità sono assolutamente riservate e, per tale motivo, nel Documento del 15 Maggio si dovrà evidenziare solo la presenza di alunni con disabilità, nella sezione relativa al profilo generale della classe.

Tutte le altre le informazioni relative agli alunni con disabilità vanno invece inserite in un **fascicolo riservato,** allegato al Documento della classe di appartenenza, ma non pubblicato o affisso all'albo. Tale allegato va esclusivamente consegnato alla Commissione degli Esami di Stato, con lo scopo di dare un profilo chiaro della situazione dello studente e fornire tutte le indicazioni necessarie per il sereno svolgimento dell'esame e valutare al tempo stesso, in modo appropriato, le sue conoscenze, competenze e capacità.

Nel FASCICOLO RISERVATO il Consiglio di classe inserisce il PEI, il programma didattico svolto, le prove di simulazione per l'esame di Stato e la **relazione di presentazione** dello studente che deve contenere:

a. I Dati Anagrafici
b. La descrizione del deficit;
c. La descrizione del percorso realizzato dall'alunno e in particolare:
   - conoscenze, competenze e capacità raggiunte;
   - difficoltà incontrate e come sono state superate o non superate;
   - discipline per le quali sono stati adottati particolari metodologie, strategie e criteri didattici;
   - percorsi equipollenti eventualmente svolti;
   - attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline, stage, rappresentazioni, percorsi di formazione scuola lavoro, ecc;
   - risorse utilizzate (Docente di sostegno, assistente, ausili, tecnologie, ecc);
   - qualsiasi altra informazione che il C. di c. ritenga utile far pervenire alla Commissione.

d. L'esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove per le valutazioni e precisamente: con quali tecnologie, strumenti, modalità, contenuti, assistenza (docente di sostegno, docente di classe, assistente educativo). Devono essere descritti i criteri utilizzati per la valutazione allegando le griglie di valutazione da adottare.

e. Eventuali richieste per l'esame, al fine di consentire lo svolgimento delle prove nel modo più omogeneo rispetto alle verifiche effettuate durante l'anno: prove equipollenti, tempi più lunghi, assistenza e con quali compiti in relazione a quale prova d'esame, allegando, eventualmente, le prove sostenute nel corso dell'anno.

La Commissione, esaminata la documentazione fornita dal Consiglio di classe, predispone le prove di Esame coerenti con il percorso educativo-didattico svolto dal candidato, avvalendosi anche di personale esperto (docente di sostegno che ha seguito l'alunno durante l'anno scolastico), nominato dal Presidente della Commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe.
In particolare:

- per gli alunni che hanno seguito una **programmazione individualizzata** ma attinente a quella della classe con **obiettivi riconducibili ai programmi ministeriale (percorso B)**, qualora se ne ravvisi la necessità, vengono presentate **prove equipollenti** a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modalità diverse, realizzate anche in tempi più lunghi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, più adeguati alle capacità e personalità dell'allievo, ma comunque atti a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del relativo **diploma**.

- per gli alunni che hanno seguito una **programmazione differenziata** vengono elaborate **prove differenziate** e sono valutati con l'attribuzione di voti relativi unicamente al PEI. Qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente. Detti alunni non conseguono il diploma ma ottengono **un attestato di credito formativo** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

La commissione propone il materiale in coerenza con il PEI di ciascuno.
Per tutti i candidati il riferimento all'effettuazione delle prove equipollenti o differenziate va indicato solo nell'attestazione di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998 e non nei tabelloni affissi all'Albo dell'Istituto.

Le prove equipollenti

Equipollenza significa usare metodi diversi per verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi; più precisamente con prove equipollenti si intende:

- ✓ la stessa prova proposta alla classe (o, in sede di esame di Stato, la prova inviata dal Ministero) svolta con **mezzi diversi** (computer, Braille, linguaggio dei segni, ecc.)

- ✓ la stessa prova proposta alla classe (o, in sede di esame di Stato, la prova inviata dal Ministero) con concessione di **tempi più lunghi**
- ✓ la stessa prova proposta alla classe (o, in sede di esame di Stato, la prova inviata dal Ministero) elaborata con **modalità diverse** (risposte vero/falso, domande a scelta multipla ecc.)
- ✓ una prova con **contenuti culturali diversi** rispetto ai contenuti inseriti nella prova proposta alla classe (nel caso di esame di Stato, quindi, la prova non sarà quella inviata dal Ministero, ma sarà di un elaborato preparato dalla Commissione d'esame, sulla base delle indicazioni fornite dal consiglio di classe, contenute nella relazione allegata al documento del 15 maggio)
- ✓ Un ulteriore significato di equipollenza implica la sostituzione di prove orali con prove scritte e viceversa: si utilizza cioè una **modalità di comunicazione/espressione diversa** per accertare gli stessi obiettivi

FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO

Anche gli alunni con disabilità partecipano ai percorsi di formazione scuola-lavoro. Tali percorsi hanno una importante valenza formativa ed educativa per i ragazzi che vi partecipano, in quanto vanno ad operare sia nell'ambito cognitivo, che in quello sociale e dell'autonomia personale. Dunque rappresentano importanti occasioni di integrazione scolastica e offrono agli alunni l'opportunità di sperimentarsi competenti in contesti lavorativi, migliorando così sia la motivazione all'apprendimento che la propria autostima.

A seconda del tipo di disabilità la scuola si attiva per far affiancare l'alunno da tutors interni (docenti di sostegno o altro docente curriculare) che lo accompagnano nel percorso.

Per gli studenti che seguono percorsi differenziati, potrebbe risultare necessaria una flessibilità o riduzione oraria del percorso di FSL. Per le patologie legate a deficit psicotici o alla sfera psicologica del soggetto che impediscono allo studente con disabilità di svolgere percorsi di formazione in luoghi diversi da quelli della scuola e per la totale quantità di ore previste, l''istituzione scolastica individua percorsi alternativi e più confacenti alla loro personalità e alle loro reali capacità.

Il percorso di formazione deve essere inserito all'interno di una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento.

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Come da normative in vigore (Legge 104/92) "gli alunni con disabilità hanno diritto di partecipare, come tutti gli altri, a tutte le attività programmate. Le visite guidate, i viaggi di istruzione e le gite (Nota n. 645 dell'11/04/2002) sono un momento fondamentale per la socializzazione e l'integrazione, per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente disabile, nel pieno esercizio del diritto allo studio".

La Nota n. 645 richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.

In merito alla scelta di un accompagnatore le leggi n°104, n°507, n°328 sanciscono che il sostegno è dato alla classe e non all'alunno e che l'integrazione è una corresponsabilità, non una responsabilità esclusiva dell'insegnante di sostegno. La partecipazione alle uscite non è sempre vincolata dalla presenza dell'insegnante di sostegno, ma i docenti, all'interno del consiglio di classe, individuano un qualificato accompagnatore che potrà essere il docente di sostegno, l'educatore, un docente di classe e/o della scuola (cfr C.M. 291/1991 paragrafo 8). Ove possibile si potrà evitare la presenza di un accompagnatore, se tale scelta è finalizzata a rafforzare il livello di autonomia e di autostima dell'alunno, nonché il livello di inclusione raggiunto nel gruppo classe.

In situazioni particolari e commisurate alla gravità si può predisporre ogni altra misura di sostegno e, precisamente: la presenza, durante il viaggio, di un genitore o di altra figura (ad esempio: persona di fiducia, delegata dalla famiglia o dalla scuola), che possa provvedere alla cura personale dell'allievo, affiancandolo, anche durante le ore notturne.

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI



Alunni con DSA

I *disturbi specifici di apprendimento* (**DSA**) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell'apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all'età anagrafica. La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano "l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata" come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative. Ciò deve avvenire anche se lo studente è ancora in via di certificazione e quindi la scuola non è in possesso di una diagnosi completa, per superare le difficoltà legate ai tempi di rilascio della stessa.

Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

- *Dislessia*, disturbo nella lettura
- *Disortografia*, disturbo nella scrittura
- *Disgrafia,* disturbo nella grafia
- *Discalculia*, disturbo nelle abilità di numero e di calcolo

"La dislessia si manifesta attraverso una minore correttezza e rapidità della lettura a voce alta rispetto a quanto atteso per età anagrafica, alla classe frequentata, istruzione ricevuta […]. Il disturbo specifico di scrittura si definisce disgrafia o disortografia, a seconda che interessi rispettivamente la grafia o l'ortografia: la prima si riferisce al momento motorio-esecutivo della prestazione, la seconda, invece, riguarda l'utilizzo, in fase di scrittura, del codice linguistico in quanto tale […] La discalculia riguarda le abilità di calcolo sia nella componente dell'organizzazione della cognizione numerica (quantificazione, seriazione, comparazione, scomposizione e composizione di quantità, strategie di calcolo a mente) sia in quella delle procedure esecutive del calcolo (lettura e scrittura dei numeri, incolonnamento […], algoritmi del calcolo scritto vero e proprio." (MIUR, Linee guida, 2011, p. 4).

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI NON DSA

Alunni con deficit dell'area del linguaggio

Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio vi sono: disturbi specifici del linguaggio, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale.

Alunni con deficit nelle aree non verbali

Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nelle aree non verbali vi sono: disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale, di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno.

Altre problematiche severe

Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche della legge 104).

Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)

Alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, (spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), presentano tale disturbo in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.

Nell'ICD10 l'ADHD è definito come Disturbo dell'attività e dell'attenzione - codice: F90.0 (Disturbo del deficit dell'attenzione con iperattività, Disturbo di iperattività con deficit dell'attenzione, Sindrome di deficit dell'attenzione con iperattività) ed è caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo ed una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi diverse altre anomalie. I soggetti ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessioni piuttosto che a deliberata disobbedienza. I loro rapporto con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e riservatezza. Essi sono impopolari presso gli altri e possono tendere ad isolarsi. È comune una compromissione cognitiva, e ritardi specifici dello sviluppo motorio e del linguaggio sono sproporzionalmente frequenti. Complicazioni secondarie includono il comportamento antisociale e la scarsa autostima.

L'ADHD si può riscontrare spesso associato ad un DSA o in alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave, richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92.

Alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline)

Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi.

Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un'importanza fondamentale.

Individuazione

I Disturbi Evolutivi Specifici, di norma, vengono individuati sulla base di specifica certificazione (*certificazione specialistica ai sensi della L. 107/2010* per i DSA o *diagnosi clinica con profilo funzionale* per gli altri DSE), rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o accreditate, presentata dalla famiglia al momento dell'iscrizione. Nel caso in cui i docenti, nello svolgimento delle normali attività didattiche, dovessero riscontrare evidenze di un possibile disturbo evolutivo, non riconosciuto o non manifestato durante il percorso scolastico precedente e, quindi, in assenza di certificazione, provvedono a darne segnalazione al coordinatore di classe e al Referente per attivare la seguente procedura:

- ulteriore osservazione, da parte dell'intero consiglio di classe, delle prestazioni nei vari ambiti interessati dal disturbo
- attivazione di percorsi didattici mirati al recupero e/o potenziamento delle difficoltà, da parte dei docenti della classe, messi in atto per un determinato periodo;
- verificata la persistenza delle difficoltà, sarà necessario comunicare alla famiglia quanto riscontrato al fine di sollecitare l'attivazione di un percorso diagnostico presso i servizi sanitari competenti.

<u>Si sottolinea che:</u>

- La diagnosi, senza certificazione, rilasciata da soggetti privati non accreditati non è ritenuta valida ai fini del riconoscimento del diritto di attuazione della L. 170/10 per alunni con DSA
- La diagnosi di DSA deve essere tempestiva e prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico
- La diagnosi è valida per l'intero ciclo scolastico, ma è necessario aggiornare il profilo di funzionamento al passaggio da un ciclo scolastico all'altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente e ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia.

In ogni caso*, "Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso"* (C. M. n. 8 del 6 marzo 2013).

Procedura dì Accoglienza per Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici

L'accoglienza e l'inserimento degli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici prevede le seguenti fasi di attuazione:

1. Orientamento in entrata

SOGGETTI *Chi?*	AZIONI *Cosa?*	TEMPI *Quando?*
Famiglia	Visita la scuola e può avere un colloquio con il referente per l'orientamento e la F.S.alunni, per conoscere l'offerta formativa dell'Istituto e fare presente eventuali situazioni di disagio o difficoltà.	Nei giorni dell'Open Day (dicembre/gennaio)

2. Iscrizione e raccolta documentazione

SOGGETTI *Chi?*	AZIONI *Cosa?*	TEMPI *Quando?*
Famiglia	Compila il modulo di iscrizione on-line barrando la casella DSA se l'alunno è certificato in base alla L. 170/2010	Entro il termine stabilito dal Ministero
	Consegna in segreteria la documentazione: - certificazione specialistica e/o diagnosi clinica - PDP dell'anno scolastico precedente	Entro 1 mese dalla chiusura delle iscrizioni
Ufficio di segreteria	Protocolla tutta la documentazione e la consegna alla funzione strumentale	
	Comunica l'avvenuta iscrizione al Dirigente Scolastico e al Referente alunni con BES	Dopo aver ricevuto la documentazione

3. Determinazione della classe

SOGGETTI *Chi?*	AZIONI *Cosa?*	TEMPI *Quando?*
Dirigente scolastico Referente per l'inclusione	Determinano la sezione avendo cura di creare classi eterogenee con la presenza di un numero equilibrato di alunni con differenti specificità	Luglio/Agosto

4. Pre-accoglienza – Raccolta informazioni

SOGGETTI *Chi?*	AZIONI *Cosa?*	TEMPI *Quando?*
Famiglia Studente Coordinatore di classe	Partecipano ad incontri funzionali alla reciproca conoscenza e finalizzati a raccogliere tutte le informazioni utili a rendere efficace l'accoglienza dell'alunno e predisporre adeguati strumenti di intervento (PDP).	Settembre se la documentazione è stata acquisita prima dell'inizio dell'anno scolastico; entro 30 giorni dal protocollo per le diagnosi depositate in corso di anno scolastico; su richiesta dei soggetti coinvolti, per gli alunni già frequentanti dal precedente anno scolastico.
	Tutto il materiale raccolto durante il colloquio va inserito nel fascicolo personale dell'alunno per diventare base su cui organizzare il Piano Didattico Personalizzato	

5. Accoglienza – Condivisione delle informazioni

SOGGETTI *Chi?*	AZIONI *Cosa?*	TEMPI *Quando?*
Referente alunni Docenti del CdC	Condividono tutte le informazioni acquisite dall'esame della documentazione e dal primo colloquio informativo con la famiglia	Settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico o dopo l'acquisizione della documentazione

6. Inserimento - Analisi della situazione iniziale

SOGGETTI *Chi?*	AZIONI *Cosa?*	TEMPI *Quando?*
Docenti del CdC	Accolgono l'alunno del gruppo classe favorendone l'inclusione: presentazione degli alunni	Settembre/ottobre
	Procedono all'**osservazione** per individuare: ▪ gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le strategie didattiche adeguate alle caratteristiche dell'alunno certificato con DES. ▪ la presenza di alunni con DSA o altri Disturbi Evolutivi Specifici privi di documentazione clinica;	
Coordinatore di classe	*Rileva l'alunno* con DES e coordina le modalità di intervento (PDP/altre azioni senza predisporre PDP)	Nel primo C.d.c. (Ottobre)
	In caso di sospetto DES attiva la procedura di recupero/potenziamento per ridurre/superare le difficoltà e, eventualmente, avvia l'iter di approfondimento diagnostico informando la famiglia	Quando se ne ravvisa la necessità

7. Progettazione dell'intervento didattico.

SOGGETTI *Chi?*	AZIONI *Cosa?*	TEMPI *Quando?*
C.d.C.	Delibera e propone/aggiorna il Piano di Studi Personalizzato. **Nel caso in cui non venga previsto un PDP dovrà comunque** farsi carico delle difficoltà mostrate dall'alunno e **personalizzare il piano di studi** indipendentemente dalla sua formalizzazione annotando le azioni che i docenti decidono di mettere in atto. In presenza di certificazione di **Disturbo Specifico di Apprendimento** i docenti sono tenuti ad intervenire **obbligatoriamente** con la **stesura del PDP.**	Nel primo C.d.c. (Ottobre) Nel primo C.d.c. (Ottobre)
	Redige e approva il P.D.P con l'indicazione delle strategie di intervento didattico, i criteri di valutazione degli apprendimenti, gli strumenti compensativi e le misure dispensative. Il documento viene sottoscritto da tutti i docenti del Cdc e dal Dirigente scolastico.	Entro Novembre

Coordinatore di classe	Motiva opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte (procedere/non procedere alla redazione/aggiornamento del PDP) sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso (C. M. n. 8 del 6 marzo 2013). Allega al PDP tale relazione.	
	Presenta il PDP alla famiglia e all'alunno per la condivisione e accettazione. Nel caso in cui non si trovi un accordo e la famiglia decida di non firmare il documento, è opportuno chiedere la motivazione, per iscritto, del diniego, protocollarla ed inserirla nel fascicolo personale dell'alunno, ma si procede, comunque, all'attivazione di un percorso non formalizzato, che rientra in una normale azione didattica e non richiede l'acquisizione di un'autorizzazione ufficiale da parte della famiglia.	Entro il primo trimestre scolastico per le certificazioni depositate prima dell'inizio dell'anno scolastico; entro 30 giorni dal protocollo per le diagnosi depositate in corso di anno scolastico e, comunque, entro il 31 marzo per l'applicazione del PDP nell'anno in corso.
	Protocolla il PDP in segreteria, l'originale verrà inserito nel fascicolo personale dell'alunno e una copia, su richiesta formale, alla famiglia.	

8. Attuazione dell'intervento didattico - educativo

SOGGETTI ***Chi?***	**AZIONI** ***Cosa?***	**TEMPI** ***Quando?***
Docenti del C.d.C.	Attuano le attività e le strategie programmate nel P.D.P. o gli interventi deliberati ma non formalizzati, monitorando l'efficacia delle misure adottate.	Durante tutto l'anno

9. Verifica e valutazione intermedia

SOGGETTI ***Chi?***	**AZIONI** ***Cosa?***	**TEMPI** ***Quando?***
Docenti del CdC Docenti del CdC	Verificano e analizzano in itinere i risultati ottenuti e propongono la modifica del Piano in caso di inadeguatezza o inefficacia degli strumenti o strategie adottate.	Quando se ne ravvisa la necessità
	Monitorano l'efficacia del Piano didattico personalizzato e il raggiungimento degli obiettivi prefissati	Al termine del primo quadrimestre (Dopo gli scrutini)
Coordinatore di classe	Fa una breve relazione in cui rileva difficoltà o incongruenze, una sintetica valutazione dell'alunno e propone un'eventuale modifica del PDP.	

10. Verifica e valutazione finale

SOGGETTI *Chi?*	AZIONI *Cosa?*	TEMPI *Quando?*
C.d.C.	Verifica e valuta i risultati conseguiti dall'alunno	Scrutinio secondo quadrimestre
	Redige la *relazione di presentazione* degli alunni con DES e prepara il *fascicolo riservato* da allegare al Documento del 15 Maggio (Solo per le classi V)	Entro il 15 maggio

Documenti e Strumenti per l'inclusione

- ✓ **DIAGNOSI CLINICA**

Per "diagnosi" si intende un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie. A questo proposito si ricorda che in Italia soltanto gli psicologi e i medici possono rilasciare diagnosi cliniche. Nel caso di disturbi che non danno diritto all'attivazione della Legge 170/2010 (come per esempio disturbi del linguaggio, disturbi della coordinazione motoria, ecc.) si parla quindi di diagnosi e non di certificazione.
Per la qualificazione funzionale del disturbo e per comprendere meglio le caratteristiche del soggetto, la diagnosi clinica è completata dal profilo di funzionamento contenuto nella relazione clinica (Diagnosi funzionale), nella quale vengono riportate la valutazione delle abilità fondamentali o complementari (linguistiche, percettive, prassiche, visuomotorie, attentive, mnestiche), dei fattori ambientali e delle condizioni emotive e relazionali.

- ✓ **CERTIFICAZIONE SPECIALISTICA**

Per "certificazione" si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni della Legge 170/2010, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalla suddetta legge e dalla normativa di riferimento (nota Miur 2563 del 22/11/2013).

- ✓ **PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)**

Il PDP è il documento di programmazione con il quale la scuola definisce, monitora e documenta, secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze particolari, ciò al fine di garantire ad ognuno il successo formativo.
Il PDP, come previsto dalle Linee guida, deve contenere: dati anagrafici dell'alunno; tipologia di disturbo; attività didattiche individualizzate; attività didattiche personalizzate; strumenti compensativi utilizzati; misure dispensative adottate; forme di verifica e valutazione personalizzate, Patto di corresponsabilità con la famiglia.

Per ciascuna disciplina vanno individuati gli obiettivi ed i contenuti fondamentali che l'allievo deve acquisire nell'anno scolastico. Vanno precisate le strategie metodologico-didattiche a lui più adatte, cioè che tengano conto dei suoi tempi di elaborazione, di produzione, di comprensione delle consegne. Inoltre, il volume delle attività di studio deve essere compatibile con le sue specifiche possibilità, capacità e potenzialità. Quindi saranno indicati anche la giusta quantità di compiti e di richieste in fase di verifica e l'uso di mediatori didattici che possono facilitargli l'apprendimento (immagini, schemi, mappe ...). Devono essere precisate le modalità di verifica (per es., tempi più lunghi per le prove scritte; testo della verifica scritta in formato digitale; riduzione/selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte; interrogazioni programmate con supporto di mappe, cartine, immagini, ecc.; prove orali per compensare le prove scritte, …) e i criteri di valutazione (per es. non valutazione degli errori ortografici; valutazione delle conoscenze e non delle carenze; valutazione attenta più ai contenuti che alla forma).

Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno diritto alla certificazione di DSA, il C.d.C è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione sulla base di ben fondate motivazioni pedagogiche e didattiche.

Il PDP viene sottoscritto dal Consiglio di classe, dalla famiglia, dall'alunno (qualora fosse maggiorenne) e dal Dirigente scolastico. La sottoscrizione del Piano Didattico Personalizzato sottolinea la corresponsabilità educativa nel percorso dell'alunno: la firma del Dirigente scolastico sancisce l'applicazione della normativa, la firma di tutti i docenti sottolinea la responsabilità nella scelta e nell'attuazione di strategie didattiche inclusive e di forme di valutazione adeguate e la firma della famiglia dichiara la corresponsabilità nella stesura e nell'applicazione del documento stesso.

L'Istituto Vitruvio attua ogni strategia didattica per consentire l'apprendimento delle lingue straniere nel rispetto dei seguenti criteri:

- ✓ privilegiare l'espressione orale;
- ✓ ricorrere agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune;
- ✓ progettare, presentare e valutare le prove scritte secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

A) Dispensa dalle prestazioni scritte nelle lingue straniere (in corso d'anno scolastico e in sede di Esami di Stato).

Per gli alunni con DSA è ammessa la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, ma può essere concessa solo se ricorrono tutte le tre condizioni seguenti:

1. certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
2. richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia;
3. approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica.

Quando si è dispensati dalla prova scritta di inglese, si dà luogo ad una prova alternativa, solitamente orale. In sede di Esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali (sostitutive delle prove scritte) sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai Consigli di classe.

B) Esonero dall'insegnamento delle lingue straniere

Casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del Consiglio di classe, possono essere esonerati dallo studio della disciplina e, nel corso di esame conclusivo, non sostiene in alcun modo la prova in questione.

A tal punto si rientra nell'ambito del Piano di studi "differenziato", che non dà diritto al conseguimento del titolo di studio, ma al solo rilascio dell'attestazione dei crediti formativi.

Indicazioni per le prove INVALSI

Lo studente con Disturbi Evolutivi Specifici che svolge le prove ha diritto all'utilizzo delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel Piano Didattico Personalizzato, impiegati durante l'anno scolastico, se concretamente funzionali allo svolgimento delle prove e ad usufruire, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte (15 minuti a prova). L'utilizzazione di strumenti compensativi non deve comunque pregiudicare la validità delle prove scritte.

Per gli alunni con DSA, dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline; per gli alunni con DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione.

In ogni caso, anche gli alunni che non sostengono le prove INVALSI di inglese hanno diritto all'ammissione agli Esami di stato. Prima dello svolgimento delle prove, la scuola indica nell'area riservata al Dirigente scolastico per quali alunni sono previsti eventuali strumenti compensativi o misure dispensative, in riferimento all'articolo 11 del Decreto legislativo n. 62/2017.

Indicazioni per l'Esame di Stato

Per gli alunni con DSA o altri Disturbi Evolutivi Specifici devono essere fornite dal Consiglio di classe utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.
A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n.323 del 1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011.
Il Documento del 15 maggio, in quanto documento accessibile a tutti, non deve contenere informazioni che possano discriminare gli studenti. Per tale ragione, nel Documento è importante fare riferimento solo alla presenza di alunni con DES, senza riportare alcuna informazione aggiuntiva all'interno dell'elenco alfabetico dei candidati.
Le informazioni utili alla commissione esaminatrice per l'espletamento delle prove dovranno pertanto essere riportate nell'**allegato riservato** che non sarà pubblicato, né affisso all'albo ma messo nella documentazione della classe da consegnare al Presidente della Commissione con lo scopo di presentare un profilo chiaro della situazione di ogni studente con DES e di fornire tutte le indicazioni necessarie per lo svolgimento sereno dell'esame.
Nell'ALLEGATO RISERVATO deve essere inserita la **relazione di presentazione dello studente** con DSA o altri disturbi evolutivi specifici e deve contenere:

- informazioni generali dello studente;
- sintesi della diagnosi (potenzialità evidenziate e fragilità;)
- indicazioni sulla scolarità pregressa;
- metodologie messe in atto dal consiglio di classe e gli interventi di personalizzazione;
- indicazioni per lo svolgimento delle prove.

Nello **svolgimento delle prove scritte**, gli alunni con bES possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato. Possono utilizzare **apparecchiature e strumenti informatici** solo nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove, usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere anche di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte.
In particolare, si segnala l'opportunità di **prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari** per lo svolgimento delle prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della seconda prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

- I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano sostengono **prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'Albo dell'Istituto.

- Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di *seconda prova scritta* dovrà sottoporre i candidati medesimi a **prova orale sostitutiva della prova scritta**.
  La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato, rispettivamente, allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine delle stesse o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli.

La Commissione deve inoltre tenere in considerazione le situazioni soggettive relative ai candidati con bisogni educativi speciali (compresi dunque gli alunni con disturbi evolutivi specifici non DSA), formalmente riconosciuti dal consiglio di classe. Per questi studenti **non è prevista alcuna misura dispensativa** in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e i con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Individualizzazione e personalizzazione della didattica

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell'apprendimento la didattica individualizzata e personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno. Tra queste la Legge 170/2010 richiama l'attenzione sull'uso di strumenti **compensativi,** cioè strumenti didattici etecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria e sulle **misure dispensative**, vale a dire interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento.

Strumenti compensativi e misure dispensative

Fermo restando che ogni studente portatore di DSA ha caratteristiche personali diverse e che generalizzare è spesso poco producente, si possono delineare le seguenti strategie operative:

Disturbo di lettura (dislessia)

Per uno studente con dislessia, gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto. A tal fine è necessario fare acquisire allo studente competenze adeguate nell'uso degli **strumenti compensativi**. Si può fare qui riferimento: alla presenza di una persona che legga gli *items* dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla; alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia; all'utilizzo di libri o vocabolari digitali.
Per l'alunno dislessico è inoltre più appropriata la proposta di nuovi contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni.
Si raccomanda altresì l'impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni. A questo riguardo, potrebbe essere utile raccogliere e archiviare tali mediatori didattici, anche al fine di un loro più veloce e di facile utilizzo.
In merito alle **misure dispensative,** lo studente con dislessia è dispensato:
dalla lettura a voce alta in classe; dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità; da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata.

In fase di verifica e di valutazione lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.

Disturbi di scrittura (disgrafia e disortografia)
In merito agli **strumenti compensativi**, gli studenti con disgrafia o disortografia possono avere necessità di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l'autocorrezione degli errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo.
Di conseguenza, tali studenti avranno bisogno di maggior tempo nella realizzazione dei compiti scritti. In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica. Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi: di mappe o di schemi nell'attività di produzione per la costruzione del testo; del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti; del registratore per prendere appunti.
Per quanto concerne le **misure dispensative**, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.

Area del calcolo (discalculia)
Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e al loro superamento, non è raro imbattersi in studenti che sono distanti dal livello di conoscenze atteso e che presentano un'impotenza appresa, cioè un vero e proprio blocco ad apprendere sia in senso cognitivo che motivazionale. Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie di potenziamento dell'abilità di calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida:
gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato;
aiutare, in fase preliminare, l'alunno a superare l'impotenza guidandolo verso l'esperienza della propria competenza; analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono all'errore stesso tramite dialogo con l'interessato; pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari.
In particolare si sottolinea come l'analisi dell'errore favorisca la gestione dell'insegnamento.
L'unica classificazione degli errori consolidata nella letteratura scientifica al riguardo si riferisce al calcolo algebrico:
errori di recupero di fatti algebrici;
errori di applicazione di formule;
errori di applicazione di procedure;
errori di scelta di strategie;
errori visuospaziali;
errori di comprensione semantica.
L'analisi dell'errore consente di capire quale confusione cognitiva l'allievo abbia consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l'eliminazione dell'errore e il consolidamento della competenza.
Riguardo agli **strumenti compensativi** e alle **misure dispensative**, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto, ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico, ma non aumentano le competenze.

AREA 3 – SITUAZIONI DI SVANTAGGIO E/O DISAGIO

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE

Principali Caratteristiche

Con questa definizione la normativa fa riferimento a tutte quelle **situazioni**, che possono avere **carattere transitorio**, in cui gli alunni si trovino a vivere e dover affrontare problematiche connesse allo *svantaggio socio–economico, linguistico e culturale* (difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse) o a forme di *disagio comportamentale, relazionale, psicologico* (fragilità emotiva e psicologica o con particolari problemi di salute, quali problemi alimentari) o derivanti da particolari condizioni *fisico-biologiche* (malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti, gravi patologie o procedure terapeutiche che richiedono una terapia prolungata oltre il periodo di ospedalizzazione, tale da impedire una normale vita di relazione, per l'aumentato rischio di infezioni).
Si tratta di situazioni molto eterogenee e che variano da caso a caso, connesse al vissuto personale, ai tratti soggettivi e al contesto familiare, sociale e culturale in cui l'alunno è inserito.
Vivere una situazione di svantaggio significa che l'alunno vive un'esperienza personale di fragilità emotiva e psicologica che condiziona le sue relazioni con l'ambiente, i contesti e le persone e che **può determinare, in ambito scolastico, varie criticità che possono esplicitarsi in un basso rendimento scolastico** rispetto alle reali capacità dell'alunno, **scarsa autostima, assenteismo o partecipazione passiva alle attività scolastiche, abbandono scolastico e/o frequenza del tutto incostante.**
In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.

Particolare è, inoltre, la situazione di alunni stranieri neo-arrivati in Italia o che non hanno ancora acquisito le adeguate competenze linguistiche**.**
La scuola deve garantire il diritto all'istruzione e all'inclusione agli alunni non di madrelingua italiana mettendo in atto attività di supporto allo studio e percorsi linguistici di italiano,
contribuendo al loro pieno inserimento nel contesto socio-culturale del territorio e al senso di appartenenza alla comunità scolastica, cittadina e nazionale.
Si tratta di favorire lo scambio promuovendo la ricchezza insita nell'appartenenza a diverse culture ed educando tutti gli alunni ad essere "cittadini del mondo".

Individuazione

Non tutti i casi di svantaggio o disagio possono avere una causa sanitaria e quindi essere certificati; in mancanza di diagnosi cliniche occorre fare riferimento a situazioni oggettive, ad esempio a segnalazioni dei servizi sociali o della famiglia, a relazioni di uno specialista o allo status di alunni stranieri.
In mancanza di dati oggettivi la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 stabilisce che è discrezione del Consiglio di classe stabilire se l'alunno versi in un caso di svantaggio o disagio, eventualmente anche sulla

base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti; tale scelta va sempre verbalizzata e motivata.
Il Consiglio di classe, in base all'osservazione pedagogica e alla raccolta di informazioni sugli aspetti cognitivi, comportamentali e relazionali degli studenti, ha l'opportunità di riconoscere quello o quegli studenti che, per determinate condizioni sociali o ambientali, necessitano di attenzioni educativo/didattiche specifiche.
Riconoscendo la situazione di svantaggio il Consiglio di classe, non solamente rileva i bisogni educativi della situazione, ma progetta le azioni educativo/didattiche mirate a supportarlo e a favorirne il processo di crescita. È necessario, quindi, comprendere perché lo studente è in difficoltà e quali possono essere le risorse e le potenzialità su cui innestare un percorso individualizzato e personalizzato, eventualmente formalizzato in un PDP la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento.
Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche.

La **procedura da seguire nel caso un docente individui in un alunno delle difficoltà o delle condizioni di rischio,** non ancora segnalate o documentate, che rientrino nell'ambito delle situazioni di svantaggio e/o disagio, è la seguente:

1. Segnalare l'alunno al coordinatore della classe;
2. Avviare una **osservazione sistematica**, da parte dell'intero Consiglio di Classe, delle prestazioni e atteggiamenti dell'alunno nei vari ambiti educativi
3. Condividere con tutti i docenti del Consiglio di Classe i risultati acquisiti e delineare la situazione dello studente;
4. Valutare il caso come BES, considerando se: la situazione comporta un ostacolo all'apprendimento e alle relazioni sociali, genera ulteriori problematiche comportamentali, un intervento con misure e strumenti specifici può essere efficace;
5. Qualora il Consiglio di classe concordi nel ritenere l'alunno con bisogni educativi speciali, informerà la Referente per l'inclusione;
6. Il Coordinatore di classe contatta la famiglia per comunicare quanto riscontrato e per definire ulteriori approfondimenti.

In ogni caso*, " il Consiglio di classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso"* (C. M. n. 8 del 6 marzo 2013).

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.